

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2009)

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ART. 2

Definizione di spesa di rappresentanza

- 1) Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e ai doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto di cerimonie e ricorrenze.
- 2) Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 3) Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasione di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

ART. 3

Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vicesindaco:
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale.

ART. 4

Spese ammissibili

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

 a) Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti ed associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;



- b) Colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre 6 ore degli organi collegiali dell'ente;
- c) Conferenza stampe, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- d) Inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità estranee all' amministrazione;
- e) Atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di competenza degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
- f) Cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.) consegna invii di omaggi (medaglie, caffè, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- g) Targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale:
- h) Organizzazioni di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

ART. 5

Casi di inammissibilità delle spese

Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- Oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- Omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- Colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);
- Spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

ART. 6

Stanziamento in Bilancio

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al/i responsabile/i individuato/i.

ART. 7

Procedura di spesa

- Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla Giunta Comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
- 2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.

ART. 8

Elenco esercizi e ditte

La Giunta determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato, l'elenco di ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferite alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri regolamenti dell'ente.

